



**COMUNE DI SAN DONATO MILANESE**  
**PROVINCIA DI MILANO**  
Via Martiri di Cefalonia n. 67

|             |   |
|-------------|---|
| COMMITTENTE | CONSORZIO QUARTIERE AFFARI  |
| COMUNE      | COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)  |
| OGGETTO     | REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA, CARICO E SCARICO BISARCHE BMW  |
| DESCRIZIONE | D.L.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 s.m.i. - Titolo IV<br>PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO: CRONOPROGRAMMA LAVORI (Gantt) |

| ELABORATO N.                           | SCALA | DATA       | REVISIONE |
|--|-------|------------|-----------|
| 20005 EA Capitolato speciale d'appalto | -     | 10.11.2020 | 3         |

|  |   |
|--|---|
| <b>IL PROGETTISTA</b><br><br><b>ING. PAOLO DEMICHELIS</b><br>Studio di Progettazione e Consulenza Tecnica<br>Via W. Manzone, 101 - 13100 Vercelli<br>tel. e fax +39 0161 21.49.58<br>e-mail: studiodemichelis@gmail.com<br>Ordine Ingegneri Provincia di Vercelli n. A 861 | <b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b><br><br><b>ING. PAOLO DEMICHELIS</b><br>Studio di Progettazione e Consulenza Tecnica<br>Via W. Manzone, 101 - 13100 Vercelli<br>tel. e fax +39 0161 21.49.58<br>e-mail: studiodemichelis@gmail.com<br>Ordine Ingegneri Provincia di Vercelli n. A 861 |
|--|---|

| REV. | DATA       | DESCRIZIONE | DISEGNATORE | CONTROLLATO | APPROVATO DA |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 0    | 04.06.2020 | EMISSIONE   |             |             |              |
| 1    | 02.07.2020 | REVISIONE   |             |             |              |
| 3    | 10.11.2020 | REVISIONE   |             |             |              |

A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### PREMESSE

Tutte le Norme, Leggi, Decreti, e Disposizioni di Legge in genere, vigenti all'atto del rilascio del presente Capitolato Speciale d'Appalto devono intendersi parte integrante dello stesso documento d'appalto, ancorchè non fisicamente inserite, e pertanto applicabili per la regolamentazione dei rapporti fra Stazione Appaltante e Appaltatore.

I richiami alle sopra citate Norme, Leggi, Decreti, e Disposizioni di Legge in genere, anche se abrogate all'atto del rilascio del Capitolato Speciale d'Appalto, devono inoltre intendersi estesi alle nuove disposizioni normative e/o successive modifiche ed integrazioni alle medesime, e quindi applicabili e parte integrante dello stesso documento ancorchè non fisicamente citati.

### NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

#### Art. 1. Oggetto dell'appalto


1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di: **“REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA, CARICO E SCARICO BISARCHE BMW”** nel comprensorio del **CONSORZIO QUARTIERE AFFARI GROUP S.r.l.**, con sede in San Donato Milanese (MI), Via Martiri di Cefalonia, 67, di cui è prevista la realizzazione all'interno di un'area oggi adibita a verde pubblico e privato di uso pubblico, in via della Unione Europea, in Comune di San Donato Milanese (MI).
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### Art. 2. Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

1. I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori.

Le opere di realizzazione della “Nuova area di sosta, carico e scarico bisarche BMW”, prevede l'esecuzione di opere edili e impiantistiche capaci di garantire, l'ottimale fruizione, semplificandone le varie operazioni in fase di accesso, permanenza, gestione della logistica da parte del personale coinvolto, e uscita ad attività concluse, dell'area realizzata.

A tal fine, l'area che oggi si presenta come riportato nello stralcio di elaborato grafico in basso.



Stratto tavola di progetto 2005 EA 04 stato di fatto dell'area

Il progetto prevede, viceversa, una radicale rivisitazione dello stato dei luoghi come riportato nell'elaborato grafico in basso, ove si è teso a ottimizzare l'uso del suolo disponibile, per garantire la migliore fruibilità e usabilità della nuova infrastruttura.



## **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. In caso di indicazioni diverse o contrastanti sui documenti ed elaborati contrattuali prevarrà l'indicazione più favorevole per il Committente, quest'ultima scelta dalla D.L.

### **Art. 5. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **Art. 6. Fallimento dell'appaltatore**

1. L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione.

### **Art. 7. Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso**

1. L'Impresa è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e delle altre forme di manifestazioni di pericolosità sociale di cui alla Legge n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m.i.

### **Art. 8. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

## **TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 9. Consegna ed inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi previa convocazione dell'esecutore da parte del Direttore dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 5; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
4. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi

costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

#### **Art. 10. Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato come segue in giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
2. Fuori dai casi di cui all'articolo **“sospensioni e proroghe”**, il termine può essere sospeso, per esigenze della stazione appaltante, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di **20** giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo rilascio di certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### **Art. 11. Sospensioni e proroghe**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se lo stesso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 12. Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a **€ 200,00 (duecentoeuro/00)**.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 13. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Almeno **15** giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore può predisporre, e consegnare alla direzione lavori, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, sentiti la Stazione Appaltante, Coordinatore per le Sicurezza e Responsabili attività commerciali, mediante apposizione di un visto prima entro **5** giorni dal ricevimento.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato, o integrato, dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per sopravvenute esigenze da parte delle attività commerciali segnalate da parte dei relativi Responsabili;
  - c) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.L.vo n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

#### **Art. 14. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere ed eventuale allacciamento a reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 15. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a giorni **5 (cinque)**, naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, applicando le procedure da questo ultimo previste.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al comma 1 dell'articolo "**penali in caso di ritardo**", è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 16. Compensi all'appaltatore per danni causati da forza maggiore**

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.

Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova ad eccezione di quella testimoniale.

#### **Art. 17. Disposizioni generali relative ai lavori da eseguirsi in economia**

L'appaltatore deve provvedere ai materiali, e ai mezzi d'opera, che siano richiesti e indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto, e la loro quantificazione è effettuata facendo ricorso ai prezzi unitari contrattuali.

I lavori in economia verranno riconosciuti all'Appaltatore unicamente ove siano stati quantificati e concordati preventivamente e formalmente ordinati dal Direttore dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza relativi a tali eventuali maggiori opere si intendono già ricompresi nelle somme fisse e invariabili previste dal PSC.

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 18. Anticipazione**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

#### **Art. 19. Pagamenti**

1. I pagamenti avvengono mediante emissione di certificato di pagamento a lavori ultimati.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Il certificato di pagamento rilasciato in occasione di ogni stato di avanzamento lavori prevedrà, oltre alla ritenuta di cui al punto 2., una ritenuta di garanzia pari al 10% dell'importo dei lavori contabilizzati, valutata al netto degli oneri per la sicurezza maturati.
4. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuta ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il conseguente certificato di pagamento con l'indicazione della data.

5. Le ritenute di garanzia saranno svincolate in una unica soluzione, a seguito dell'ultimazione dei lavori ed emissione del certificato di regolare escuzione da parte del Direttore dei lavori.
6. La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei predetti certificati a mezzo bonifico bancario a **90 giorni d.f.f.m.**
7. **Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti e all'emissione del certificato di pagamento.**

#### **Art. 20. Pagamenti a saldo e conto finale**

1. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **Art. 21. Revisione dei prezzi**

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **Art. 22. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Art. 23. Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione di ribasso, saranno pagati i lavori**

1. I prezzi unitari, utilizzato per la quantificazione delle opere in progetto, sono desunte, ove non si sia provveduto alla elaborazione di apposita analisi prezzi, dal listino ufficiale regionale (o da listini delle locali camere di commercio) **"Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Lombardia"** Edizione vigente alla data di redazione del progetto, quindi anno 2020.
2. **I prezzi contenuti in tale "listino", ancorché non fisicamente inseriti nel "modulo di richiesta offerta" ovvero "nell'elenco dei prezzi unitari", si intendono applicabili per la valutazione di opere inizialmente non previste, per le quali si renderebbe altrimenti necessario ricorrere al "concordamento di nuovi prezzi", con l'applicazione di uno sconto forfettario del -10%, ovvero pari allo sconto offerto in sede di gara / confronto concorrenziale.**

### **CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 24. Lavori a misura**

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo **"prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi"**, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione **"a corpo"**.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 25. Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

#### **Art. 26. Lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.
2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

#### **Art. 27. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura, e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi**

1. I prezzi in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati gli eventuali lavori non previsti, e i lavori da compensare a misura, sono indicati nell'elenco prezzi. Essi comprendono:
  - a) I materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
  - b) Gli operai ed i mezzi d'opera, ogni spesa per fornirei medesimi attrezzati ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazione sociale ed ogni altro onere o spesa;
  - c) Noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
  - d) I lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, passaggi, deposito, occupazioni temporanee, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli (es. assistenze murarie agli impianti). I mezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso d'asta, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai suoi propri calcoli, indagini e stime, a tutto suo rischio e pericolo;
2. Per eventuali opere o categorie di lavori non presenti nel "modulo richiesta offerta", questi potranno venire desunti dal listino ufficiale regionale (o da listini delle locali camere di commercio) **"Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Lombardia"** Edizione vigente alla data di redazione del progetto, quindi anno 2020, intendendo i prezzi contenuti in tale "listino", ancorchè non fisicamente inseriti nel presente "modulo di richiesta offerta" ovvero "nell'elenco dei prezzi unitari", si intendono applicabili per la valutazione di opere inizialmente non previste, per le quali si renderebbe altrimenti necessario ricorrere al "concordamento di nuovi prezzi", con l'applicazione di uno sconto forfettario del **-10%**, **ovvero pari allo sconto offerto in sede di gara / confronto concorrenziale.**
3. Per quanto concerne la mano d'opera verrà valutata sulla base dei prezzi ufficiali correnti, risultanti dai contratti di lavoro per ogni qualifica, aumentati del **15,00%** per spese generali, e successivamente del **10%** per utile d'impresa. Al prezzo così determinato sarà applicato il ribasso del **-10%** sulla quota complessiva al lordo di spese generali e utili.

### **CAUZIONI E GARANZIE**

#### **Art. 28. Assicurazione a carico dell'impresa**

1. L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT/RCO) nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT/RCO) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **Euro 1'500'000,00.**
3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 29. Variazione dei lavori**

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune per una migliore riuscita dei lavori, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.



3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

#### **Art. 30. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo "modalità di stipulazione del contratto".
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo "modalità di stipulazione del contratto" non siano previsti prezzi per i lavori in variante, questi potranno venire desunti dal listino ufficiale regionale (o da listini delle locali camere di commercio) "**Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Lombardia**" Edizione vigente alla data di redazione del progetto, quindi anno 2020, intendendo i prezzi contenuti in tale in tale "listino", ancorchè non fisicamente inseriti nel "modulo di richiesta offerta" ovvero "nell'elenco dei prezzi unitari", si intendono applicabili per la valutazione di opere inizialmente non previste, per le quali si renderebbe altrimenti necessario ricorrere al "concordamento di nuovi prezzi", con l'applicazione di uno sconto forfetario del **-10%, ovvero pari allo sconto offerto in sede di gara / confronto concorrenziale**. Qualora i prezzi non risultino desumibili secondo tale modalità, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi", con i criteri di cui all'articolo 136 del Regolamento Generale.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **Art. 31. Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **Art. 32. Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro **10** giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.L.vo n. 81 del 09 aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **Art. 33. Piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.L.vo n. 81 del 09 aprile 2008.
2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori, o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. **Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte/rigettate.**
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

#### **Art. 34. Piano operativo di sicurezza**

1. L'Appaltatore, entro **10** giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), art. 28, comma 1 e comma 2, lettere a), b), e c) ed art. 29, comma 3, nonché gli

adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.L.vo 09 aprile 2008 n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) ed art. 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo "norme di sicurezza generali", previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.L.vo n. 81 del 09 aprile 2008.

### **Art. 35. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.L.vo n. 81 del 09 aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 ed all'allegato XIII del D.L.vo n. 81 del 09 aprile 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il **piano di sicurezza e coordinamento** ed il **piano operativo di sicurezza** formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Nel caso di ripetute o gravi inadempienze il coordinatore per la sicurezza ha facoltà di sospendere i lavori per il ripristino o la messa in sicurezza del cantiere. La ripresa dei lavori è subordinata alla verifica da parte del coordinatore dei lavori prescritti. Il periodo di sospensione non interrompe né prolunga i termini contrattuali che restano invariati

### **Art. 36. Prevenzione infortuni**

#### *36.1 Norme vigenti*

Nell'esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le disposizioni delle seguenti norme:

**D.Lgs 09 aprile 2008, n. 81** – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

**Legge 199 del 29/10/2016** - Contrasto lavoro nero e sfruttamento del lavoro. Disposizione in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

**D.Lgs. 81/15** - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni;

**D.M. 30/11/12** - Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi;

**D.Lgs. 475/92** - Dispositivi di protezione individuale;

**Circolare ministeriale 17/12/04** - Tutela salute dei non fumatori;

**D.P.C.M. 23/12/03** - Tutela della salute dei non fumatori;

**D.Lgs. 532/99, 26/11/1999** - Disposizioni in materia di lavoro notturno;

**D.M. 04/03/2013** - Segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

**D.M. 10/03/1998** - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenze nei luoghi di lavoro;

**D.M. 388/03** - Regolamento recante disposizioni sul primo soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 19/09/94 n. 626 e successive modifiche;

**D.Lgs. n. 40, 04/02/2000** - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

**D.M. 16/1/1997** - Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

**Accordo interconfederale sui Rappresentanti dei Lavoratori del 18 Giugno 2009;**

**Legge 977/67, 17/10/1967** - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;

**D.M. 23/7/09 n. 108** ed allegati tabelle A e B tabella C;

**D.P.R. 302/56** - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;**

**D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303** - Norme generali per l'igiene del lavoro, limitatamente all'art. 64;

**D.I. 6/3/2013** - Prevede specifici requisiti per la qualifica del formatore sulla sicurezza e obblighi di aggiornamento periodico;

**Decreto 4 Febbraio 2011** - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai lavori sotto tensione in sistemi di seconda categoria;

**ASR 7/7/16 RSPP** - Accordo Stato Regioni 7/7/16 RSPP;

**ASR 22/2/12** - Attrezzature - Accordo Stato Regioni 22/2/2012 Attrezzature di lavoro Patentini;

**ASR 21/12/2011** - Formazione datori di lavoro RSPP - Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Datori di lavoro RSPP;  
**ASR 21/12/2011** - Formazione lavoratori, preposti, dirigenti - Accordo Stato Regioni 2011 Lavoratori;  
**ASR 26/1/2006 RSPP** - Accordo Stato Regioni 26/1/2006 Formazione RSPP;  
**Decreto Interministeriale 4/3/2013** - Formazione addetti segnaletica stradale;  
**D.M. 12/7/16** - Modalità trasmissione dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori;  
**D.M. 9/7/12** - Trasmissione dati sanitari e di rischio dei lavoratori;  
**D.P.R. 462/01** - Denuncia installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;  
**D.M. 11/4/11** - Modalità ed effettuazione delle verifiche periodiche attrezzature  
**Delibera Giunta Regionale Veneto 2774 del 22/9/09** - Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza;  
**Interpello n. 16/2015** - Preposti ed addetti al montaggio del ponteggio;  
**Circolare n. 16/2012** - Lavoratori autonomi indicazioni operative al personale ispettivo;  
**Circolare n. 29/2010** - Quesiti su lavori in quota;  
**Circolare n. 3, 03/01/2008** - Chiarimenti concernenti la formazione dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;  
**Circolare n. 30, 03/11/2006** - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi. Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione;  
**Circolare 10 Febbraio 2011** su uso eccezionale apparecchi di sollevamento - Commissione consultiva permanente;  
**D.Lgs. 17 del 27 gennaio 2010** - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.  
**D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320** - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;  
**D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321** - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;  
**D.M. 10 marzo 1998** - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro  
**Legge 7 novembre 2000, n. 327** - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto;  
**D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222** - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.  
In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano operativo e le ulteriori indicazioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o del direttore dei lavori.

### 36.2 *Accorgimenti antinfortunistici e viabilità*

L'appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze.

### 36.3 *Dispositivi di protezione*

Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme e alle disposizioni del piano di sicurezza e di coordinamento ed alle eventuali integrazioni del piano operativo di sicurezza. Tali dispositivi devono rispettare le seguenti norme:

**UNI EN 340** - Indumenti di protezione. Requisiti generali;  
**UNI EN 341** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa;  
**UNI EN 352-1** - Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie;  
**UNI EN 353-1** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida;  
**UNI EN 353-2** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile;  
**UNI EN 354** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini;  
**UNI EN 355** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia;  
**UNI EN 358** - Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro;  
**UNI EN 360** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile;  
**UNI EN 361** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo;  
**UNI EN 362** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori;  
**UNI EN 363** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta;  
**UNI EN 364** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova;  
**UNI EN 365** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura;  
**UNI EN 367** - Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.

### **Art. 37. Rischi specifici del cantiere**

L'Amministrazione, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.L.vo 09 aprile 2008 n. 81, segnala che l'ambiente in cui l'Impresa appaltatrice è destinata a operare non presenta particolari rischi specifici per le attività

e lavorazioni previste, oltre a quelli conseguenti a lavorazioni da effettuarsi in presenza di traffico veicolare per la presenza in aree confinanti con il cantiere di viabilità locale e, pur se delimitato da muro di separazione di calcestruzzo armato di ragionevole altezza, dal Raccordo autostradale di Piazzale Corvetto. Ai rischi dovuti a tale circolazione non possono che sommarsi i concreti rischi derivanti dalla presenza, sia a monte che a valle della “Nuova area di sosta, carico e scarico bisarche BMW”, di autorimesse interratoe accessibili attraverso rampe d’accesso da via della Unione Europea. Concretamente si ha ragione di ritenere che i maggiori rischi, si ritiene potranno essere riscontrabili nella necessità di eseguire i lavori in progetto entro un’area limitata, confinante con il transito in ingresso/uscita da tali parcheggi interrati nonché con la circolazione lungo via della Unione Europea.

#### **Art. 38. Interferenze**

Il lavoro dovrà svolgersi con la contemporanea presenza della circolazione veicolare lungo via della Unione Europea, nonché con la presenza, sia a monte che a valle della “Nuova area di sosta, carico e scarico bisarche BMW”, di autorimesse interratoe, accessibili attraverso rampe d’accesso da via della Unione Europea, la cui fruizione non potrà essere interrotta nel corso dei lavori, ed anzi il cantiere dovrà essere condotto con modalità e cautele idonee a salvaguardarne la normale fruibilità, quindi senza che si possano ragionevolmente prevedere interruzioni di tali servizi in essere.

Quanto sopra evidenziato non potrà per alcuna ragione costituire motivo di richiesta di maggiorazioni o oneri extra di nessun genere.

L’impresa sarà pertanto tenuta ad attivare ogni misura al fine di non arrecare disturbo alle normali attività e fruizione di servizi presenti, a tal fine l’accesso all’area di cantiere dovrà, come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), essere realizzato nell’area immediatamente prossima alla rampa di uscita dall’autorimesse interratoe nord-ovest.

Si prevede in ogni caso che, in occasione delle operazioni di adeguamento e raccordo delle pavimentazioni e opere di finitura, in prossimità delle aree di accesso e uscita dalla “Nuova area di sosta, carico e scarico bisarche BMW”, sia possibile concordare con la “proprietà” di tali autorimesse, modalità condivise per consentire l’effettuazione delle necessarie sistemazioni, con interruzione parziale e/o totale del servizio per intervalli di tempo limitati, e comunque sufficienti alla esecuzione delle necessarie lavorazioni, preferibilmente ricorrendo alle ore notturne ovvero a giorni festivi.

La Stazione Appaltante informa il Concorrente in merito a tutti i rischi specifici dell’ambiente in cui quest’ultimo dovrà operare (comprese le eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori) mediante la consegna del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui l’Appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione e di esserne edotto.

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI**

#### **Art. 39. Norme generali per i lavori**

1. Tutti i lavori saranno eseguiti con i migliori e più adatti materiali e secondo regole dell’arte costruttive, con l’obbligo per l’Impresa di adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita delle opere e l’incolumità degli operai, assumendosi in caso di infortunio ogni responsabilità civile e penale da cui rende sollevato il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità, forme e dimensioni risultanti, per le diverse opere e lavorazioni, dai disegni e tipi suddetti, ed applicare tutte le norme che, a maggior spiegazioni ed interpretazioni dei disegni e tipi suddetti, e delle prescrizioni del presente Capitolato, saranno fornite in corso d’opera dalla Direzione Lavori.

#### **Art. 40. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori**

In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione delle opere, in armonia col programma dei lavori di progetto.

#### **Art. 41. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## MANO D'OPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

### Art. 42. Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d'opera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

### Art. 43. Rescissione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di **15** giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.L.vo 09 aprile 2008 n. 81 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli **“piani di sicurezza”** e **“piano operativo di sicurezza”** del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
  - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso in cui i lavori siano ultimati in modo incompleto, i lavori restanti da eseguire o da modificare (se non correttamente eseguiti) purchè non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, verranno stimati in base al prezzo di mercato necessario per eseguirli (anche se questo è superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei prezzi contrattuali) aumentati del 30% per tener conto del disagio e danni vari arrecati alla Committenza.

## DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### Art. 44. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro **5 (cinque)** giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro **10 (dieci)** giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
5. L'impresa deve sovrintendere a tutte le opere di manutenzione e custodia e di conservazione fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione sarà a carico dell'appaltatore la gratuita manutenzione delle opere eseguite, nonché la buona conservazione e custodia. Durante tale periodo l'appaltatore è obbligato, a sua cura e spese, a mantenere, riparare e rinnovare, occorrendo, le opere e gli impianti. Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla stazione appaltante medesima addebitando la spesa alla stazione appaltatrice inadempiente, ove questa non provveda nei termini che le verranno prescritti.

### Art. 45. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non prima di ~~entro il termine perentorio di 1 (uno) mese~~ **60 (giorni)** dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi **6 (sei)** mesi dalla data dell'emissione.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

### Art. 46. Presa in consegna a lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

## NORME FINALI

### Art. 47. Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
  - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
  - c) obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - e) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, e per i quali possono competere a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
  - f) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento. Il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - h) sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. ivi comprese le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
  - i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti o dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - j) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere, e nei luoghi designati dal Direttore dei Lavori, dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e riscaldati secondo le richieste della D.L., provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
  - k) l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici ed idoneo sistema di smaltimento dei liquami;
  - l) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
  - m) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
  - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
  - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,

restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- r) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- s) Il rilascio di tutte le documentazioni tecniche e manuali d'uso, certificazioni e dichiarazioni di conformità relative ai materiali e impianti realizzati, in duplice copia.

2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro in quanto tale.

#### **Art. 48. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in prossimità del cantiere (per la quota occorrente al rinterro degli scavi), a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. Per la quota eccedente quanto necessario al rinterro degli scavi eseguiti, i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'Appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in area messa a disposizione da parte della stazione appaltante (per le quantità da riutilizzarsi nel corso dei lavori), a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Per le quantità invece non più utilizzabili o non necessarie per la esecuzione dei futuri lavori, i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all'Appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/00).

#### **Art. 49. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 50. Disposizioni finali**

1. Tutti i richiami a disposizioni, leggi, norme, decreti, circolari e regolamenti contenuti nel presente Capitolato, trasformano le medesime integralmente in clausole contrattuali anche se non materialmente allegate o riscritte.
2. Per l'aggiudicazione dei lavori e relativi criteri d'ammissibilità alla gara si farà riferimento alle vigenti norme di legge.



## SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| NATURA ED OGGETTO DELL’ APPALTO .....  | 2         |
| Art. 1. Oggetto dell'appalto.....  | 2         |
| Art. 2. Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi .....   | 2         |
| Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto .....   | 3         |
| DISCIPLINA CONTRATTUALE .....  | 4         |
| Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto .....  | 4         |
| Art. 5. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto .....   | 4         |
| Art. 6. Fallimento dell’appaltatore.....   | 4         |
| Art. 7. Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso .....  | 4         |
| Art. 8. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione .....   | 4         |
| TERMINI PER L’ESECUZIONE .....   | 4         |
| Art. 9. Consegna ed inizio dei lavori .....  | 4         |
| Art. 10. Termini per l’ultimazione dei lavori .....  | 5         |
| Art. 11. Sospensioni e proroghe.....   | 5         |
| Art. 12. Penali in caso di ritardo .....   | 5         |
| Art. 13. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma .....  | 5         |
| Art. 14. Inderogabilità dei termini di esecuzione .....  | 5         |
| Art. 15. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....   | 6         |
| Art. 16. Compensi all’appaltatore per danni causati da forza maggiore .....  | 6         |
| Art. 17. Disposizioni generali relative ai lavori da eseguirsi in economia .....   | 6         |
| DISCIPLINA ECONOMICA .....   | 6         |
| Art. 18. Anticipazione.....  | 6         |
| Art. 19. Pagamenti .....   | 6         |
| Art. 20. Pagamenti a saldo e conto finale.....   | 7         |
| Art. 21. Revisione dei prezzi.....   | 7         |
| Art. 22. Cessione del contratto e cessione dei crediti .....   | 7         |
| Art. 23. Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione di ribasso, saranno pagati i lavori.....   | 7         |
| CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....   | 7         |
| Art. 24. Lavori a misura.....  | 7         |
| Art. 25. Lavori a corpo .....  | 7         |
| Art. 26. Lavori in economia.....   | 8         |
| Art. 27. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura, e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi ..... | 8         |
| CAUZIONI E GARANZIE .....  | 8         |
| Art. 28. Assicurazione a carico dell’impresa .....   | 8         |
| DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE.....   | 8         |
| Art. 29. Variazione dei lavori .....   | 8         |
| Art. 30. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....   | 9         |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....   | 9         |
| Art. 31. Norme di sicurezza generali .....   | 9         |
| Art. 32. Sicurezza sul luogo di lavoro.....  | 9         |
| Art. 33. Piani di sicurezza .....  | 9         |
| Art. 34. Piano operativo di sicurezza .....  | 9         |
| Art. 35. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza .....   | 10        |
| Art. 36. Prevenzione infortuni .....   | 10        |
| 36.1 Norme vigenti.....  | 10        |
| 36.2 Accorgimenti antinfortunistici e viabilità.....   | 11        |
| 36.3 Dispositivi di protezione.....  | 11        |
| Art. 37. Rischi specifici del cantiere .....   | 11        |
| <b>Art. 38. Interferenze.....</b>  | <b>12</b> |
| DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI .....  | 12        |
| Art. 39. Norme generali per i lavori.....  | 12        |
| Art. 40. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori .....   | 12        |
| Art. 41. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....   | 12        |
| MANO D’OPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO.....  | 13        |
| Art. 42. Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d’opera.....   | 13        |
| Art. 43. Rescissione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori.....  | 13        |
| DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE .....   | 14        |
| Art. 44. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....  | 14        |
| Art. 45. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione .....  | 14        |
| Art. 46. Presa in consegna a lavori ultimati .....   | 14        |
| NORME FINALI.....  | 15        |
| Art. 47. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore .....   | 15        |
| Art. 48. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....   | 16        |
| Art. 49. Spese contrattuali, imposte, tasse .....  | 16        |
| Art. 50. Disposizioni finali .....   | 16        |